

**ACCREDITAMENTO SOCIALE/ISCRIZIONE ALBO FORNITORI**  
**SEZIONE D – SOTTOSEZIONE D1**  
**“STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI”**  
**Servizi ed interventi di educativa territoriale**

**CONTRATTO**

**TRA**

\* La Città di Torino – Divisione Servizi Sociali – Area Politiche Sociali – Servizio Minori e Famiglie (di seguito, “Città”), con sede legale in Torino (TO), Via Carlo Ignazio Giulio, 22 – 10122 Torino (TO), codice fiscale 00514490010, rappresentata da ....., in qualità di ...;

\* L'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) “Città di Torino” (di seguito, “ASL”) con sede legale in Via San Secondo, 29 - 10128 Torino (TO), Codice fiscale 11632570013, rappresentata da ....., in qualità di ...;

\* ... (di seguito, “Operatore economico”), con sede in ....., Cod. Fiscale ....., /Partita IVA ....., PEC ....., e-mail ....., PEC ....., legalmente rappresentata da ....., nata/o il ... a ... (...), in qualità di ....., quale soggetto erogatore dei seguenti servizi:

- servizi ed interventi educativi territoriali;

tutti siffatti soggetti essendo di seguito congiuntamente denominati, quando occorra, “Parti”,

**PREMESSO CHE**

\*Con Legge Regionale 1/2004 art. 44-45 capo II “Politiche per la Tutela Materno Infantile”, in attuazione del D.U.P. 2017/2020 e secondo quanto previsto dalle linee il programma annuale dell’Amministrazione per l’esercizio 2018, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione del 10 aprile 2018 mecc. n.2018 00761/024, proposto dalla Giunta in data 2/03/2018 che prevedeva “... di procedere ad una modellizzazione dei progetti educativi individualizzati alternativi all’inserimento in struttura volta a ricondurli ad un unico sistema di erogazione, quello dell’accreditamento. In particolare, sulla base delle prassi sperimentate nei due ambiti e del monitoraggio effettuato sulle stesse, occorrerà definire moduli di intervento in termini di livelli differenti di complessità e di obiettivi perseguibili nell’arco temporale massimo di diciotto mesi, cui far corrispondere diversi volumi di attività, garantendo pertanto maggior omogeneità di risposta a parità di bisogno e consentendo una maggiore specializzazione degli interventi dei fornitori”.

\* Con Deliberazione di Giunta Comunale mecc. n. 2018 04978/019 del 6/11/2018, sono stati definiti per la prima volta, per quanto attiene al sistema di accreditamento/iscrizione all’Albo fornitori dei servizi educativi territoriali per minori, gli ambiti, le diverse tipologie di intervento e i requisiti necessari di qualità;

\* Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 2/3/2021, esecutiva dal 18/3/2021, è stata, fra l’altro: (i) confermata l’articolazione dei servizi e degli interventi in atto a sostegno dei minori e delle loro famiglie, volti a favorirne il positivo inserimento nel loro contesto territoriale, nonché il coinvolgimento nelle progettualità a loro supporto, comunque finalizzate a prevenire l’allontanamento dei minori dal loro contesto familiare, nonché (ii) approvata l’indizione di un nuovo avviso pubblico per l’accreditamento e l’iscrizione all’Albo Fornitori della Città, Sezione “D”, Sottosezione “D1” - Strutture e servizi per minori e genitori con bambini, limitatamente ai servizi educativi territoriali di cui alla citata D.G.C. mecc. n. 2018 04978/019, per la durata di anni quattro e con la specificazione della nuova mission denominata: “*gestione del diritto di visita*”;

\* Con Determinazione Dirigenziale n. ... del ....., è stato approvato l’avviso pubblico di accreditamento ed iscrizione dei medesimi servizi nell’Albo dei Fornitori della Città, alla Sez. D, Sottosez. D1 (All. 1), nonché lo schema di istanza di accreditamento ed iscrizione (All. 1 A), le linee per la redazione del progetto di servizio e l’attestazione dei requisiti di qualità (All. 1 B), le linee per la redazione della carta del servizio (All. 1 C) e lo schema di accordo contrattuale (All. 2);

\* I servizi ed interventi educativi territoriali, non soggetti ad autorizzazione al funzionamento, sono stati accreditati/iscritti all’Albo fornitori con Determinazione Dirigenziale della Città del n. ...., esecutiva a far data dal ...;

\* La Città e l’ASL intendono avvalersi dei servizi sopra individuati per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento; **la Città si impegna a corrispondere il 100% della quota oraria onnicomprensiva riconosciuta sulla base dei provvedimenti amministrativi**

**vigenti, per gli interventi a esclusiva competenza sociale; per gli interventi a rilevanza socio-sanitaria compartecipati dalla Città con l'ASL, tali Amministrazioni contraenti si impegnano a corrispondere ciascuna il 50% della relativa spesa;**

\* Con riferimento all' art.30 codice dei contratti, art.55 codice Terzo Settore e codice civile artt. 1559 e seguenti relativi al contratto di somministrazione;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Generalità**

Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle normative citate in premessa.

Le premesse, così come l'allegata Tabella specificativa delle *mission* accreditate e dei Distretti socio-sanitari a cui si riferisce l'accredimento, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'Operatore economico si impegna a rispettare quanto previsto dal presente contratto in riferimento alla tipologia del servizio/intervento offerto.

### **Art. 2**

#### **Oggetto**

La Città e l'ASL si avvalgono *dei servizi* citati in premessa, per la somministrazione, a beneficio di minori e nuclei genitori/e-bambino di prestazioni di assistenza consistenti in:

- *interventi educativi territoriali sociali / socio-sanitari* per le tipologie di beneficiari e la/*le mission* specificata/e nel progetto valutato in sede di accreditamento.

### **Art. 3**

#### **Requisiti autorizzativi, di accreditamento e impegni (personale - titoli professionali - organizzazione)**

La Città e l'ASL si impegnano a supportare e/o affiancare l'Operatore economico nelle diverse azioni definite nel presente contratto.

L'Operatore economico s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti, di qualità, progettuali e di accreditamento previsti dal quadro normativo di riferimento e a realizzare attività di formazione e supervisione del personale impiegato. Tuttavia, se le attività diurne che hanno costituito presupposto per l'accredimento/iscrizione del servizio oggetto del presente contratto cessano per fatto di terzi e, comunque, per causa non imputabile all'Operatore economico, la Città può consentire la prosecuzione del servizio, in considerazione della acquisita conoscenza del territorio e dei suoi bisogni da parte dell'Operatore economico, nonché dell'esperienza professionale e della qualità del servizio da costui appalesate.

La documentazione relativa a quanto dichiarato deve essere prodotta in copia, prima dell'attivazione degli interventi di cui agli specifici servizi/interventi accreditati/iscritti, qualora non già agli atti. La verifica sulla documentazione prodotta viene effettuata dal funzionario incaricato del controllo, che notificherà per iscritto all'Operatore economico eventuali inadeguatezze della documentazione prodotta.

L'Operatore economico si impegna a mantenere i requisiti di capacità a contrarre con la P.A. e, in particolare, a non incorrere in alcuna delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67, D.Lgs. 159/2011 e dall'All. 1 al D.Lgs. 490/94 e s.m.i. (disposizioni antimafia) in capo al Rappresentante Legale ovvero ad altro suo esponente, preposto od addetto, né sussiste in capo a costoro altro provvedimento giudiziario interdittivo legato all'esercizio della carica, della funzione o del servizio nell'interesse dell'Ente medesimo.

Il personale impiegato a cura dell'Operatore economico ha carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali.

L'Operatore economico garantisce che il personale impiegato nello svolgimento del servizio non è incorso in condanna per alcuno dei reati indicati all'art. 25-*bis* del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 e s.m.i., né in altra sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (cfr. D.Lgs. n. 39/2014 in ordine all'attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile).

L'Operatore economico sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza e assicurazione infortuni, nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico; dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto del presente

contratto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Laboratorio di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

L'Operatore economico garantisce la presenza di un responsabile o coordinatore, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti, anche al fine di facilitare il coordinamento del servizio/intervento accreditato e i rapporti con la Città, i suoi servizi e la rete di territorio, configurandosi altresì quale punto di riferimento per i familiari degli interessati.

L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Città e/o all'ASL per quanto di rispettivo interesse, di fatti, accadimenti rilevanti riguardanti l'utenza, fermi restando gli obblighi di segnalazione alle Autorità Giudiziarie competenti e alle FF.OO..

L'Operatore economico, in costanza di accordo contrattuale, si impegna a trasmettere al Servizio Minori e Famiglie della Città ed all'ASL se coinvolta, le variazioni/sostituzioni del personale, compresi i coordinatori, impegnato nei servizi/interventi accreditati e iscritti all'Albo fornitori, nonché i loro *curricula vitae* aggiornati. In specifico, con cadenza annuale loccorrerà aggiornare l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato, corredato dai predetti *curricula*.

L'Operatore economico si impegna a realizzare attività di formazione e supervisione del personale impiegato, in relazione alle *mission* indicate nel progetto di servizio. Su richiesta della Città e/o dell'ASL, l'Ente è tenuto a esibire la documentazione che attesti e comprovi tali caratteristiche (es. autocertificazione del legale rappresentante attestante l'applicazione contrattuale e le buste paga).

Inoltre, limitatamente ai servizi accreditati per i quali siano eventualmente utilizzati immobili della Città per lo svolgimento di quanto oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si impegna ad adempiere a quanto previsto da specifici atti e provvedimenti afferenti alla messa a disposizione/concessione dei locali, anche con riferimento agli aspetti gestionali, organizzativi e di sicurezza della struttura stessa.

La Città e l'ASL possono accedere, anche senza preavviso, a tutti i luoghi in cui viene erogato il servizio ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli interessati e dai loro famigliari, in ordine alle prestazioni che devono essere garantite ed erogate.

La Città e l'ASL possono, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante l'organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

L'Operatore economico in forza dei requisiti di accesso all'accREDITAMENTO garantisce una **équipe minima** di personale qualificato, al fine di offrire la necessaria continuità progettuale e relazionale e ad individuare le modalità di sostituzione del personale.

L'Operatore economico si impegna al mantenimento dei requisiti di accesso previsti dal bando di accREDITAMENTO e a comunicare all'ente eventuali variazioni intervenute in merito fornendo altresì la relativa documentazione, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti per il personale educativo impiegato per tale servizio/intervento e a presentare con cadenza annuale gli aggiornamenti relativi al personale e alla carta del servizio; inoltre, su specifica richiesta della Città, dell'ASL e/o di altri soggetti pubblici aventi titolo si impegna a presentare ulteriore documentazione.

Ai sensi dell'art. 92, co. 3, D.Lgs. 159/2011, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva per il caso in cui, successivamente alla sua stipulazione, sia accertata taluna delle condizioni idonee a produrre in capo all'Operatore economico gli effetti interdittivi di cui agli artt. 67 e 84, co. 4, del medesimo decreto.

#### **Art. 4**

##### **Interventi educativi territoriali**

##### **Durata e procedure di attivazione e di chiusura**

Gli interventi educativi territoriali sono finalizzati al rafforzamento ed all'arricchimento delle reti di sostegno a beneficio dei minori e delle loro famiglie, in occorrenze ove queste ultime, pur manifestando rilevanti difficoltà educative a causa di condizioni di deprivazione od isolamento sociale, culturale o relazionale ovvero, ancora, di difficoltà di accesso alle risorse formali ed informali o di altra grave vulnerabilità nelle competenze educative e genitoriali, possono ancora costituire per il minore lo spazio di crescita significativo, allorché adeguatamente supportate dai Servizi Sociali distrettuali della Città tramite percorsi di conoscenza e di radicamento sul territorio di appartenenza. In particolare, obiettivo precipuo di tale tipologia di interventi è l'offerta di un accompagnamento educativo teso a valorizzare le risorse e le potenzialità del minore e della sua famiglia, attraverso la costruzione e la proposizione di strategie di intervento attivamente condivise con le famiglie e gli adulti di riferimento del minore, orientandosi non solo alla salvaguardia di quest'ultimo, ma, anche, alla promozione della relazione genitori-figli, aiutando i nuclei familiari ad uscire dalla propria condizione di isolamento sociale, culturale o relazionale, favorendone i raccordi con le risorse e le altre strutture a vocazione educativa o sociosanitaria presenti sul territorio di appartenenza (ad es. Scuole, Servizi Educativi, Servizi Sanitari).

**Ciascun intervento educativo territoriale deve essere attivato o proseguito, in ogni caso ed anche in ipotesi di compartecipazione da parte dell'ASL, ad iniziativa del Servizio Sociale territorialmente competente, con utilizzo di**

apposita modulistica di segnalazione del caso e richiesta di attivazione o prosecuzione dell'intervento (modulo richiesta risorse), che il Funzionario in P.O. e/o suo delegato invieranno all'Operatore economico individuato, secondo i criteri di selezione definiti nell'«Avviso Pubblico per Accreditamento ed Iscrizione all'Albo Fornitori, Sezione "D", Sottosezione "D1"- "Strutture e Servizi per minori e genitori con bambini – Accreditamento sociale" - Interventi Educativi Territoriali», costituente l'All. 1 alla Determinazione Dirigenziale n. ... del ..., esecutiva a far data dal ....

Il modulo di richiesta risorse dovrà riportare informazioni relative all'intensità, agli obiettivi e alla durata dell'intervento; nella modulistica deve essere inoltre specificato se esso prevede anche il coinvolgimento dei Servizi Sanitari territoriali. Ove sia verificata la disponibilità dell'Operatore economico all'attivazione o prosecuzione dell'intervento, secondo i criteri di scelta del fornitore, meglio specificati all'art.5, il Servizio Sociale distrettuale dispone, l'avvio dell'intervento in base alla disponibilità finanziaria di pertinenza, come da piano del fabbisogno (*budget*) finanziario concordato con il Servizio Minori e Famiglie della Città.

L'Operatore economico è comunque tenuto ad attestare periodicamente, su richiesta sia del Servizio Sociale Distrettuale interessato che del Servizio Minori e Famiglie della Città, il monte ore del servizio al momento affidato e la sua proiezione annuale.

La definizione del piano d'intervento, nonché l'effettiva attivazione o prosecuzione dell'intervento sulla base delle indicazioni ricevute dai Servizi Sociali distrettuali e dai Servizi Sanitari se coinvolti, debbono essere posti in essere entro 10 giorni dall'assegnazione del caso;

La durata degli interventi della tipologia "intervento educativo territoriale" non può eccedere i 18 (diciotto) mesi e ne è esclusa la rinnovazione e la percentuale di lavoro indiretto ad essi riferibile non può superare la misura del 20% (venti per cento).

Non possono essere in alcun caso concordati interventi per un numero di ore settimanali superiore a 7 (sette), cui corrisponde un monte ore mensile nella misura massima di 30 (trenta); qualora, peraltro, l'Operatore economico non abbia potuto, per causa motivata ed a sé non imputabile, erogare il servizio per tutte le ore settimanali concordate, il medesimo Operatore economico è ammesso alla prestazione in via di recupero delle ore di servizio non erogate non oltre l'ultimo giorno del secondo mese successivo ed in ogni caso entro il limite di ore mensili concordato. Ove l'Operatore economico abbia erogato interventi per un numero di ore settimanali superiore al massimo pattuito, deve ridurre corrispondentemente la prestazione nelle settimane successive, sino a ricondurla, entro il mese solare, nel limite di ore mensili concordato. In difetto di integrale tempestiva riconduzione della prestazione entro il limite di cui al precedente periodo, rimane tassativamente esclusa la possibilità, per l'Operatore economico, di domandare il pagamento dei corrispettivi correlati alle ore di servizio erogate oltre il limite mensile concordato.

In ogni caso, in occasione della scadenza dell'intervento, l'Operatore economico deve produrre al competente Servizio Sociale territoriale ed ai Servizi Sanitari se coinvolti, relazione di aggiornamento sui risultati conseguiti in comparazione con quelli attesi. Qualora l'intervento educativo abbia scadenza superiore ai 6 mesi, l'Operatore economico deve produrre al competente Servizio Sociale territoriale ed ai Servizi Sanitari se coinvolti, alla scadenza del primo semestre, una relazione intermedia di aggiornamento sui risultati sino a tale termine conseguiti in comparazione con quelli attesi. Qualora alla relazione di cui al primo periodo si accompagni proposta di prosecuzione dell'intervento educativo, esse debbono essere prodotte senza ritardo; la relazione semestrale intermedia di cui al precedente periodo e la relazione a consuntivo a seguito di cessazione dell'intervento per decorso del termine di sua scadenza ovvero in caso di sua anticipata cessazione, debbono essere prodotte entro e non oltre il settimo giorno dalla data di scadenza del semestre ovvero, rispettivamente, dalla data della detta cessazione.

## **Art. 5**

### **Interventi educativi territoriali**

#### **Obiettivi e *mission* del servizio e criteri di individuazione del suo prestatore**

L'Operatore economico dichiara di essere soggetto specializzato nel supportare e sostenere i minori e le famiglie in situazioni di vulnerabilità sociale, di povertà socio-culturale, di isolamento sociale attivando percorsi di conoscenza e di radicamento sul territorio di appartenenza, rafforzando e arricchendo le reti di sostegno a cui potersi riferire e costruendo insieme uno spazio di crescita significativo per il minore.

In particolare, l'Operatore economico riconosce che:

a) la partecipazione attiva della famiglia è un aspetto fondamentale del progetto di accompagnamento che permette alle figure genitoriali di migliorare le competenze di cura nei confronti dei figli e l'organizzazione della propria vita familiare e di attivare le proprie risorse per affrontare le difficoltà (Linee Nazionali di Indirizzo per l'interventi in favore di bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità emanate in data 21/12/2017 dal Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali) e, in questo quadro, il bambino ed i suoi familiari costituiscono, insieme ai diversi professionisti dei servizi coinvolti nel percorso di accompagnamento e agli attori interessati allo sviluppo del bambino, l'équipe responsabile dell'intervento;

b) la condivisione del progetto con la famiglia va sostenuta attraverso la costruzione graduale di un

percorso positivo di coinvolgimento dei soggetti nei processi valutativi e decisionali che li riguardano;

c) accogliere la famiglia garantendo il massimo livello di partecipazione possibile fin dall'inizio costituisce *ex se* un importante intervento di sostegno;

d) dal punto di vista dell'accesso ai servizi e della conoscenza del contesto di vita, una parte di famiglie pare avere poche informazioni ed un limitato utilizzo delle reti formali, mentre la maggior parte appare poco sostenuta anche dalle reti primarie e secondarie informali;

e) la capillarità e la prossimità al territorio rappresentano un importante punto di partenza per lo sviluppo di offerte di servizi sociali, tradizionali od anche innovativi,

e si impegna, pertanto, a gestire nel/nei distretto/i per il quale ha conseguito l'accreditamento ed iscrizione all'Albo dei Fornitori della Città, ogni altra attività/servizio/intervento utile al fine di dimostrare la sua conoscenza e il radicamento con il territorio, offrendo al minore ed alla sua famiglia la possibilità di accedere ad altre realtà formali e informali con cui egli collabora, in un quadro di servizi di filiera diversificati ed integrati per la creazione di una rete diffusa in grado di distribuire capillarmente i servizi oggetto del presente contratto, quale concreta risposta alle esigenze di conciliazione/armonizzazione dei tempi familiari, al fine di tendere all'autonomia delle persone e ad evitare la cronicizzazione dei bisogni di servizi sociali. In particolare, l'Operatore economico si impegna a partecipare attivamente alla costruzione ed allo sviluppo di una rete territoriale di servizi, mettendo in campo risorse utili ad implementare l'offerta di servizi già esistenti e differenziandola in relazione ai bisogni emergenti e propri di ciascun territorio, concorrendo a sostenere ed incentivare le potenzialità delle diverse risorse offerte alle famiglie ed ai singoli dalla società civile, nonché le professionalità dei diversi servizi specialistici, creando connessioni tra tutti i soggetti coinvolti.

L'Operatore economico si impegna ad erogare i servizi oggetto del presente contratto secondo modalità conformi alla/alle *mission* descritte nell'istanza di accreditamento/iscrizione del servizio medesimo, in relazione alle sue caratteristiche ed a quelle del territorio in cui esso deve essere erogato, nonché alle caratteristiche soggettive dei destinatari (ad es., età, grado di istruzione, bisogni emersi e condizioni economiche e sociali) ed ai loro bisogni.

Le Parti si danno reciproco atto che ciascun intervento verrà attivato individuando il relativo Operatore economico fra quelli titolari di servizi territoriali accreditati/iscritti ai sensi della vigente disciplina ed avendo riguardo ai seguenti criteri successivi di individuazione:

- continuità assistenziale e/o clinico-assistenziale, in caso di prosieguo di intervento sanitario disposto dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL e/o sociale in assenza di segnalazione di criticità da parte della famiglia o del Servizio sociale titolare del caso, che abbiano determinato la formulazione di rilievi formali da parte della Città o dell'ASL, ai quali non abbiano fatto seguito adeguate controdeduzioni; in particolare, anche allo scopo di garantire la continuità occupazionale, tale criterio si applicherà agli interventi educativi territoriali attivi sui singoli distretti alla data del 1° luglio 2021, fino alla conclusione dei relativi progetti;
- maggiore attinenza al bisogno della/e *mission* dichiarata/e, in relazione alle caratteristiche del servizio e territorio in cui esso dovrà essere espletato ed alle prestazioni offerte, con riferimento alle caratteristiche soggettive ed ai bisogni dei beneficiari del servizio;
- effettiva disponibilità all'attivazione del servizio;
- qualora i soggetti individuati secondo i criteri precedenti siano più d'uno, opzione del nucleo familiare di riferimento, laddove esercitabile; in difetto di esercizio dell'opzione da parte dell' esercente la responsabilità genitoriale, la scelta sarà effettuata accordando precedenza, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento e rotazione dei fornitori, *sull'operatore economico che, in quel momento, risulti aver percepito dalla Città la provvista minore per tale tipologia di servizio*. Per gli interventi da attivarsi a cura del Servizio Minori e Famiglie in favore di minori in carico ai servizi specialistici, l'Operatore economico verrà scelto tra i fornitori idonei in relazione alla *mission* nei quattro distretti della Città.
- La scelta operata per l'individuazione dell'Operatore economico, tra i vari Fornitori accreditati per la stessa tipologia di servizio e di *mission*, verrà registrata in apposito verbale a cura di Funzionario dei Servizi Sociali distrettuali o dell'Ufficio Minori Stranieri della Città e/o sarà attestata dal sistema informativo in corso di sviluppo..

Qualora la *mission* necessaria non fosse garantita da alcuno dei Fornitori accreditati/iscritti con riferimento al distretto territoriale di appartenenza della famiglia interessata, ovvero l'intervento debba svolgersi in territorio differente da quello di residenza del minore (ad es., presso il genitore separato non affidatario domiciliato o residente in diverso ambito territoriale) l'operatore dei servizi sociali della Città potrà proporre per la scelta alcuno dei Fornitori accreditati in altri distretti che abbiano dichiarato e comprovato la *mission* richiesta, nonché la disponibilità ad erogare effettivamente il servizio.

## Art. 6

### Documentazione del servizio

Presso la sede indicata dall'Operatore economico, deve essere conservata e costantemente aggiornata tutta la documentazione relativa al regime di accreditamento - iscrizione all'Albo Fornitori, comprensiva di:

- progetto del servizio;

- foglio firma e schema di turnazione di ciascuna professionalità impegnata nei vari turni giornalieri e settimanali del servizio;
- orario settimanale di effettiva presenza di eventuali ulteriori professionalità specialistiche;
- gestione dei dati e tutela della privacy;
- registro degli infortuni.

Tale documentazione deve costituire contenuto della **carta del servizio** al fine di garantire i diritti di informazione e partecipazione.

L'Operatore economico, all'atto della comunicazione dell'avvenuto accreditamento e iscrizione all'Albo Fornitori, deve trasmettere alla Città, quale riferimento anche per l'ASL, l'elenco nominativo, con relative qualifiche e monte ore settimanale, di tutto il personale costituente l'équipe del servizio e di tutte le eventuali ulteriori figure professionali. Tali elenchi devono essere inviati annualmente.

Le variazioni del nominativo del responsabile devono essere comunicate tempestivamente.

Qualora siano approvati progetti individualizzati di maggiore intensità, che prevedano personale dedicato a singoli ospiti, devono essere comunicati, prima dell'attivazione, i nominativi e le qualifiche degli operatori incaricati di tali compiti e il dettaglio delle ore e delle attività giornaliere in cui sono presenti.

Per la disciplina del trattamento dei dati personali contenuti nella documentazione a disposizione dell'Operatore economico o comunque dai medesimi conosciuti in relazione alla sua attività, si rimanda a quanto disposto dall'art. 21 del presente Contratto.

## **Art. 7**

### **Corrispettivi e pagamenti**

Per i servizi ed interventi educativi territoriali è riconosciuta una quota oraria onnicomprensiva di ogni voce di costo connesso alla prestazione erogata; a mero titolo esemplificativo, vi sono ricompresi, fra gli altri: il costo del personale, il costo della supervisione, le spese generali, comprendenti anche quanto necessario alla gestione dei progetti, i costi per la sicurezza, con definizione del monte ore necessario: tale quota oraria onnicomprensiva è riconosciuta solo per le ore di servizio effettivamente erogate e dal momento dell'effettivo inizio dell'erogazione ed è definita in € 22,11 oltre ad IVA se dovuta.

Per i servizi in essere da almeno 12 (dodici) mesi al 1° luglio di ogni anno di durata contrattuale, gli eventuali aumenti che saranno determinati dalla applicazione, ove positiva, della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), al netto dei tabacchi, rilevata per il mese di giugno, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Per le situazioni di minori valutate dalle Commissioni UMVD-M, la Città e l'ASL sono ciascuna tenute a corrispondere all'Operatore economico il 50% (cinquanta per cento) della suddetta quota oraria, pari ad € 11,06, oltre ad IVA se dovuta. Tutti gli importi definiti siccome ai precedenti periodi si intendono al netto di IVA ove dovuta.

Il *lavoro diretto* con il minore e con il nucleo familiare deve essere erogato nella misura di almeno l'80% delle ore autorizzate, il restante 20% è da considerarsi come *lavoro indiretto* ed è relativo a incontri e verifiche con i punti rete significativi per i fruitori del servizio (es: raccordo con Servizi e le realtà territoriali, riunioni, stesura relazioni, coordinamento/formazione/supervisione).

Ove su alcuno dei documenti commerciali emessi in relazione al servizio prestato (fatture,, ricevute fiscali, note di credito o di debito, note di variazione in accredito od in addebito, note di spesa a piè di lista,, notule,, distinte od altre allegazioni, ecc., ivi compresi i documenti emessi pro forma, i duplicati e le copie conformi all'originale), debba darsi luogo all'applicazione dell'imposta di bollo in forma materiale ovvero virtuale, l'Operatore economico accetta espressamente e dichiara di farsene integralmente carico, mantenendo, per l'effetto, indenni dal corrispondente onere la Città e l'ASL.

#### **Il presente contratto non impegna la Città all'utilizzo del servizio.**

Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a dialogare continuamente attraverso software appositamente dedicato alla gestione degli interventi educativi territoriali: attraverso siffatta applicazione, in particolare, gli operatori dei Distretti/Servizi sociali della Città propongono gli interventi educativi a beneficio dei minori, individuano l'Operatore economico accreditato idoneo a fornire la prestazione attraverso l'applicazione dei criteri di scelta previsti dall'avviso di accreditamento, riportati all'art. 5 del presente contratto e recepiti dalla procedura informatizzata, nel rispetto dei vincoli di cui al presente Contratto ed entro il limite del budget finanziario assegnato a ciascun Distretto/Servizio sociale della Città. L'applicativo consentirà all'Ente accreditato di accedere alla banca dati per gli aspetti di rendicontazione dei singoli interventi, ciò anche al fine di permettere l'esatta produzione, da parte dello stesso, delle fatture per corrispettivi per i servizi di cui al presente Contratto e dei giustificativi connessi alle medesime fatture, nonché l'attestazione, a cura dei Funzionari dell'Area Minori e Famiglie dei Distretti cittadini, dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni, il controllo del budget orario e finanziario a disposizione di ciascun Distretto.

La Città, ed eventualmente l'ASL se coinvolta, si impegnano a riconoscere l'importo orario soltanto per le ore di servizio effettivamente svolte.

La Città, ed eventualmente l'ASL, liquidano separatamente all'Operatore economico, ciascuna per la parte di

competenza, la provvista relativa alle prestazioni effettuate, in conformità con gli impegni di spesa assunti, sulla base dell'emissione di fatture mensili posticipate e supportate dalla rendicontazione dei singoli interventi attraverso il software sopra citato.

Ulteriore documentazione contabile-amministrativa potrà essere richiesta dalla Città ed eventualmente dall'ASL competente.

Le fatture dovranno essere emesse entro 12 giorni dalla fine della prestazione, come previsto dall'art. 6 del DPR 633/72.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4, D.Lgs. n. 231/2002 come successivamente modificato, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'esito positivo del controllo di conformità dei servizi prestati.

Qualora l'Operatore economico sia costituito da un Consorzio, la Città e l'ASL liquideranno le fatture esclusivamente ai Consorzi.

La liquidazione avverrà previo accertamento della regolarità dei servizi prestati e del rispetto delle norme che regolano la materia, fatta salva l'attestazione della regolarità della correttezza contributiva (DURC).

I termini di liquidazione sono sospesi:

- dal 10 dicembre al 10 gennaio di ogni anno per esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario della Città, nonché ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Comunale di Contabilità vigente;
- qualora insorgano contestazioni ovvero risultino pendenze sulla fornitura dei servizi.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3, L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'Operatore economico è tenuto a comunicare alla Città ed all'ASL se coinvolta gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

E' fatta salva la facoltà della Città e dell'ASL se coinvolta, di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qualvolta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per l'assolvimento degli obblighi di cui al presente contratto o per non conformità del documento contabile.

Considerata la particolare natura dei servizi che formano oggetto del presente contratto e l'eventualità della loro prestazione, si esonera l'Operatore economico dall'obbligo di costituire deposito cauzionale.

#### **Art. 8**

##### **Monitoraggio – Controlli - Valutazioni**

Il monitoraggio, a cura della Città e dell'ASL, se coinvolta, attiene ai seguenti ambiti: accessibilità al servizio, continuità progettuale ed educativa in coerenza con la/le *mission* dichiarate/a dall'Operatore economico ed accreditate/iscritte all'Albo dei Fornitori, rispondenza e mantenimento del livello e delle caratteristiche contenute nel progetto presentato.

L'Operatore economico si impegna a rispettare le indicazioni della Città e/o dell'ASL se coinvolta, circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sociale e/o socio-sanitaria.

I Servizi Sociali e Sanitari titolari delle situazioni delle persone seguite svolgono con i referenti del *servizio*, monitoraggi periodici relativi ai progetti individuali.

Le conseguenti valutazioni costituiscono elementi rilevanti per il lavoro permanente della Commissione di Accreditamento.

#### **Art. 9**

##### **Sistema aziendale per il miglioramento dei requisiti di accreditamento ed azioni condivise per il miglioramento continuo delle conoscenze/competenze**

Le Parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione e si impegnano a condividere metodologie, momenti formativi per realizzare e consolidare modelli operativi anche innovativi; esse si impegnano, altresì, a operare in sinergia, al fine di sviluppare un processo di continuo miglioramento e monitoraggio dei requisiti di accreditamento legati al benessere della persona in collegamento con il suo contesto di vita, nonché a sviluppare e mantenere attivi raccordi con il territorio in cui si svolge il servizio, creando opportunità di inclusione.

Attesa la strategica importanza dei servizi/interventi oggetto del presente accordo, quali rilevanti fattori di inclusione e coesione sociale, le Parti si danno reciproco atto che essi debbono essere realizzati nel totale rispetto delle disposizioni che regolano l'accreditamento, assicurando il mantenimento e lo sviluppo dei requisiti di qualità e di iniziative in collaborazione volte a creare sinergie e opportunità diversificate per meglio rispondere alle esigenze delle persone interessate e dei loro nuclei di riferimento; l'Operatore economico si impegna, in particolare, a far partecipare il proprio personale adibito ai detti servizi alle occasioni di formazione congiunta e/o integrata pianificate, promosse e/o organizzate a cura della Città, dell'ASL o di altro

soggetto formatore indicato da tali Amministrazioni, al fine di perseguire l'obiettivo di continuo miglioramento delle conoscenze e competenze degli operatori, nonché della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati.

#### **Art. 10** **Diritti degli utenti**

I contraenti devono garantire che le persone interessate, in relazione all'età e capacità, siano:

- \* coinvolte nell'impostazione del progetto educativo / riabilitativo al massimo consentito dalle sue capacità e dalla situazione giuridica;
- \* informate dell'evolversi della propria situazione progettuale;
- \* responsabilizzate nelle decisioni per le quali possano essere coinvolte.

Per le persone straniere il servizio proponente valuterà, in relazione al livello di integrazione raggiunto dal minore, genitore/i, eventuale parente affidatario, se sia sufficiente avvalersi a tal fine, in fase di presentazione/monitoraggio dell'intervento, dei mediatori culturali a sua disposizione in forza di altri contratti di fornitura, o se sia preferibile individuare, per la realizzazione dell'intervento, operatori madrelingua in possesso dei titoli richiesti.

I rapporti e/o il coinvolgimento delle famiglie nella predisposizione e verifica dei progetti sono da concordarsi con i Servizi Sociali ed eventualmente Sanitari se coinvolti, attenendosi a quanto disposto da eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Il Rappresentante legale dell'Operatore economico deve assicurare la tutela della riservatezza delle persone inserite e di tutte le persone interessate, rivestendo per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del servizio il ruolo di responsabile del trattamento dei dati, per la cui disciplina si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 20 del presente Contratto; di conseguenza, il Rappresentante legale dell'Operatore economico nomina gli incaricati del trattamento di dati personali e li comunica senza ritardo alla Città e all'ASL.

Nel caso in cui l'Operatore economico intenda comunicare dati personali di utenti ad altri soggetti, per finalità diverse da quelle connesse ai propri compiti istituzionali, dovrà chiedere apposita autorizzazione del titolare del loro trattamento (Città e/o ASL), nonché acquisire il consenso della persona cui i dati si riferiscono o degli esercenti la responsabilità genitoriale od altra rappresentanza giuridica su di essa.

#### **Art. 11** **Inadempienze e sanzioni**

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli artt. 1453 ss. c.c..

La Città e l'ASL se coinvolta, accertata l'inadempienza (in casi non urgenti o lievi/lievissimi) di uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, intimano al Legale Rappresentante di sanarla, di far pervenire le proprie eventuali controdeduzioni e di adottare i provvedimenti atti a rimuoverne le cause entro il **termine di 30 giorni**.

Nei casi ritenuti dalla Città e/o dall'ASL di particolare **urgenza o gravità** (cioè da cui scaturisca una riduzione del servizio o un pregiudizio alla persona), la risposta alla contestazione deve pervenire entro il **termine massimo di 72 ore**, così come la soluzione delle problematiche emerse.

Qualora entro i suddetti termini non siano state presentate idonee giustificazioni e/o adottate le succitate contromisure, la Città ed eventualmente l'ASL si riservano la facoltà di applicare **penalità nella misura della riduzione del compenso globale mensile** da un minimo del 5% a un massimo del 15% dello stesso in relazione alla gravità della violazione. L'entità della riduzione sarà commisurata alla gravità dell'inadempimento, fermo restando il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Si considerano **inadempimenti lievissimi** quelli che non compromettono la prestazione del servizio. Integrano, invece, la fattispecie di **inadempimento lieve** quelle situazioni che, pur compromettendo l'esecuzione del servizio, possono essere prontamente sanate (entro 72 ore). Si qualifica altresì lieve inadempimento il reiterarsi di violazioni lievissime. Sono considerati, infine, **inadempimenti gravi** quelle situazioni tali da compromettere il servizio, quando non si provveda a sanarle entro le 72 ore; allo stesso modo vengono ritenuti inadempimenti gravi i casi di reiterati lievi inadempimenti.

**Non possono mai essere considerate inadempienze lievissime o lievi:**

\* *l'erogazione di servizi oggetto del presente accordo in misura e qualità, ovvero secondo altre modalità, difformi dalla/dalle (o con finalità incompatibili con la/le) mission dichiarata/e ed accreditata/e/iscritta/e all'Albo dei Fornitori al fine del loro accreditamento ed iscrizione all'Albo dei Fornitori della Città;*

\* *gravi mancanze nella cura delle persone interessate ;*

\* *lesioni o danni alle persone interessate, dovute alla responsabilità del gestore.*

*Nel caso di cui al primo punto dell'alinea precedente, la Città, se constatata l'impossibilità, da parte dell'Operatore economico, di operare in conformità di alcuna delle mission come attestate in istanza di accreditamento/iscrizione ed accreditate/iscritte all'Albo dei Fornitori, ritenendo ingiustificate le controdeduzioni addotte, può disporre l'interruzione dell'intervento educativo avviato in virtù di tale mission e lo stralcio di essa dall'Albo dei Fornitori, senza pregiudizio per la continuazione dell'accREDITAMENTO/iscrizione delle altre mission eventualmente accreditate-*



In caso di persistenza delle inadempienze contestate, la Città e l'ASL se coinvolta si riservano di procedere, per il periodo ritenuto necessario, alla sospensione dell'attivazione di nuovi progetti educativi e/o ad interrompere i progetti già avviati.

Nel caso di gravi, persistenti e/o reiterate inadempienze nella gestione del servizio, la Città, ed eventualmente l'ASL se coinvolta, si riservano di procedere alla revoca dell'accreditamento e dell'iscrizione all'Albo Fornitori ed alla risoluzione anticipata del presente contratto, con immediata notizia agli Enti interessati.

La Città e l'ASL possono inoltre procedere alla richiesta di risarcimento dei danni.

Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca dell'accreditamento.

Eventuali inadempienze da parte della Città e dell'ASL se coinvolta nell'applicazione del presente contratto, riscontrate dall'Operatore economico, possono essere dallo stesso segnalate al Dirigente del Servizio Minori e Famiglie della Città ed ai Responsabili della Strutture complesse di NPI dell'ASL.

L'Operatore economico si impegna all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e decreti di carattere ordinario e/o eccezionale, vigenti o emanati in corso di servizio da Autorità competenti e relativi sia a questioni tecniche sia a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie; eventuali sanzioni previste da tali norme saranno a carico del contravventore, sollevando la Città e l'ASL da ogni responsabilità.

In caso di emanazione delle norme di cui sopra incidenti sul contenuto del contratto stipulato, fatta eccezione per quanto concordato in termini di corrispettivi economici per i servizi, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato e integrato.

- L'Operatore economico si impegna all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 184/83, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e successive modificazioni. Si impegna, inoltre, ad adottare le necessarie misure per il contenimento della diffusione e volte alla prevenzione del contagio dal SARS COV2, in ottemperanza alle normative emanate ed emanande in materia;

## **Art. 12**

### **Controversie**

Le controversie di natura patrimoniale potranno essere deferite, su accordo di tutte le Parti, ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

Gli arbitri saranno designati dalle Parti che hanno sottoscritto il contratto. La procedura relativa alla nomina e all'attività del Collegio sarà curata dalla Città di concerto con l'ASL se coinvolta; gli oneri saranno a carico della Parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 ss. c.p.c.

## **Art. 13**

### **Durata**

Il presente contratto decorre:

- dal 1° giugno 2021 e sino a tutto il 30 giugno 2025, per i servizi educativi territoriali correlati alla *mission* denominata "*gestione del diritto di visita*";
- dal 1° luglio 2021 e sino a tutto il 30 giugno 2025, per i servizi educativi territoriali correlati ad ogni altra *mission*, fatto salvo che intervengano provvedimenti di revoca dell'accreditamento/iscrizione ai sensi dell'art. 10 e salvo disdetta da parte di uno dei contraenti a mezzo R/R con preavviso di tre mesi; il contratto non è soggetto a tacita proroga od a tacito rinnovo.

Il contratto viene redatto in unica copia sottoscritta digitalmente da ciascun contraente.

Durante la vigenza del presente contratto possono essere apportate modifiche e/o integrazioni migliorative di aspetti organizzativi/gestionali dello stesso approvate con apposito provvedimento dirigenziale.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali, incidenti sul contenuto del contratto stipulato, fatta eccezione per quanto concordato in termini di corrispettivi economici per i servizi, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. In tal caso, l'Operatore economico ha la facoltà, entro novanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare alla Città e all'ASL se coinvolta.

Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

I rapporti economici in essere alla data del 30 giugno 2021, relativi a servizi in corso di erogazione e già disciplinati da precedenti accordi contrattuali, vengono ad essere regolati dal presente contratto, a decorrere dal 1° luglio 2021.

## **Art. 14**

### **Recesso**

La Città e l'ASL, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi o regolamentari in base ai quali si è proceduto all'accreditamento del servizio, nonché al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o per sopravvenute necessità di modifiche organizzative del servizio oggetto del presente contratto, si riservano la facoltà di recedere unilateralmente e insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che l'Operatore economico possa pretendere risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 109, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 15**

##### **Spese di contratto**

Il presente contratto è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata; ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, se l'Operatore economico è un ente del Terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, si applica l'art. 82, co. 1 e 5, stesso Decreto; diversamente, si applica l'eventuale altra disciplina dell'imposta di bollo specificamente stabilita per la tipologia giuridica cui appartiene l'operatore economico e, in suo difetto, la disciplina generale di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo. In caso di applicazione dell'imposta di bollo in forma materiale ovvero virtuale, l'Operatore economico accetta espressamente e dichiara di farsene integralmente carico, mantenendo, per l'effetto, indenni dal corrispondente onere la Città e l'ASL.

Il presente contratto è assoggettato a registrazione in caso d'uso ed alla corrispondente imposta, ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i., recante testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, a cura della Parte utente e ricorrendo le condizioni indicate all'art. 5, co. 2, stesso Decreto.

#### **Art. 16**

##### **Responsabilità**

L'Operatore economico solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire le persone impegnate nell'esecuzione del servizio ed è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria.

L'Operatore economico assume in proprio, tenendone sollevate ed indenni la Città e l'ASL, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione degli interventi eseguiti. In ogni caso è a carico dell'Operatore economico l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le misure e delle cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere alle persone, a beni mobili e immobili. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti e di infortuni ricadrà sull'Operatore economico restandone pertanto pienamente sollevate ed indenni la Città e l'ASL.

Qualora l'Operatore economico, per l'esercizio dei servizi oggetto del presente Contratto, dovesse fruire a qualsiasi titolo di locali di proprietà della Città, per quanto riguarda la responsabilità per i medesimi, si fa riferimento a quanto disposto dallo specifico contratto/disciplinare.

L'Operatore economico è altresì responsabile di ogni adempimento di legge in materia contributiva e tributaria.

#### **Art. 17**

##### **Osservanza di leggi e decreti**

L'Operatore economico è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del presente contratto.

L'Operatore economico è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio oggetto del presente contratto.

E' fatto carico all'Operatore economico di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque dallo stesso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'Operatore economico è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura a esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

## **Art. 18**

### **Vicende soggettive del contratto e dei connessi crediti Liquidazione giudiziale e misure straordinarie di gestione dell'impresa**

L'Operatore economico si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, co. 1, lett. d), n. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto all'Operatore economico di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima (v. altresì l'art. 36, co. 1, del Regolamento del Consiglio della Città n. 386 (di seguito, "Regolamento n. 386") per la disciplina dei contratti della Città). Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del citato decreto legislativo.

L'Operatore economico si impegna ad effettuare senza ritardo alla Città ed all'ASL le comunicazioni di cui all'art. 36, co. 2, del Regolamento n. 386, provvedendole di congrua documentazione certificativa.

L'Operatore economico può cedere i crediti derivanti dal presente Contratto con le modalità previste dall'art. 106, co. 13, D.Lgs. 18/4/2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Città ed all'ASL. Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso date successivamente al perfezionamento contrattuale, non sono efficaci nei confronti della Città e dell'ASL ove non siano state da esse autorizzate o accettate con provvedimento dirigenziale, previa acquisizione della documentazione prevista dal Titolo II del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 48-bis, D.P.R. 29/9/1973, n. 602.

In caso di inosservanza da parte dell'Operatore economico degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Città e dell'ASL al risarcimento del danno, il presente contratto si intenderà risolto di diritto e l'accreditamento l'iscrizione all'Albo dei Fornitori della Città che ne costituiscono oggetto si intenderanno senz'altro revocati.

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta o di concordato preventivo riguardante l'Operatore economico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 110, D.Lgs. 50/2016.

In caso di deposito, da parte dell'Operatore economico, di un piano di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa e siffatto piano preveda, ai sensi dell'art. 168-bis dello stesso regio decreto, la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del medesimo Operatore economico, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano i commi dal 3 al 6 del medesimo art. 168-bis.

In caso di attivazione, in relazione all'Operatore economico, della procedura di allerta di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, nonché in caso di presentazione da parte della medesima impresa di istanza di composizione assistita della crisi, di cui all'art. 16, co. 1, del medesimo codice, si applica la disposizione di cui all'art. 12, co. 3, di tale codice.

In caso di deposito da parte dell'impresa aggiudicataria della domanda di accesso al concordato preventivo di cui al D.Lgs. n. 14/2019, si applica l'art. 95, del medesimo codice.

## **Art. 19**

### **Patto di integrità**

L'operatore economico si impegna a sottoscrivere, ad osservare ed a far osservare ai propri aventi causa ed a quant'altri spetti il "*PATTO DI INTEGRITÀ DELLE IMPRESE CONCORRENTI E APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI*", secondo il modello allegato al Regolamento della Città di Torino n. 386 per la disciplina dei contratti con D.G.C. mecc. n. 2015 07125/005 del 31/3/2016, come modificato con D.G.C. mecc. n. 2016 05259/005 del 22/11/2016; tale documento, allegato in calce al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

## **Art. 20**

### **Protezione e trattamento dei dati personali**

I dati personali, forniti e raccolti per l'effettuazione del servizio oggetto del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità ed entro i limiti di cui agli artt. 2-sexies e 50, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e saranno conservati presso le sedi competenti della Città e dell'ASL.

Il trattamento dei dati personali verrà eseguito secondo le modalità di cui all'allegato "*ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)*", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

## **Art. 21**

### **Domicilio e Foro competente**

A tutti gli effetti del presente contratto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

**Art. 22**

**Rinvio a norme eteronome e *mutatio legis***

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato nel presente contratto o nelle altre discipline cui esso rimanda, si ha riguardo alle ulteriori norme legali e regolamentari ed alle ulteriori disposizioni amministrative in materia di servizi sanitari e di servizi sociali vigenti nell'ordinamento nazionale e negli ordinamenti locali, in quanto compatibili.

Qualora sopravvenute leggi, regolamenti o provvedimenti amministrativi o giurisdizionali vengano ad incidere sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato e integrato in conformità.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente a cura dei sottoelencati Procuratori.

PER LA CITTA' DI TORINO: ...

PER L'ASL "CITTA' DI TORINO": ...

PER ....: ...